

miglioramento di terreni agrari, produzione di energia da fonti rinnovabili, sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo.

- **art. 7, comma 3, contributi fino al 75% del costo per piccole opere e attività di manutenzione ambientali concernenti proprietà agro-silvo-pastorali.**

Le iniziative d'interesse agricolo, per essere ammesse a contributo regionale, è necessario che risultino giustificate sotto il profilo economico e commisurate alle effettive necessità delle aziende agricole. Attualmente non sono previste misure contributive per la realizzazione di piccole opere e relative manutenzioni finalizzate in modo esclusivo e diretto al recupero, alla conservazione o alla tutela dell'ambiente.

L'Amministrazione regionale ha tuttavia, con legge 1 dicembre 1992, n. 67, normato i programmi di intervento e di spesa nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali e di difesa del suolo. In base alla suddetta legge sono previsti contributi in conto capitale per interventi finalizzati alla difesa del suolo, nella misura percentuale stabilita da normative nazionali e comunitarie vigenti, a favore dei Comuni, Comunità montane e Consorzi di miglioramento fondiario.

- **art. 8, comma 2, gestione programmata della caccia, regolamentazione della istituzione delle aziende faunistico-venatorie ed agro-turistico-venatorie.**

L'art. 9 della l.r. 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatorie) prescrive l'acquisizione del parere delle Comunità montane interessate ai fini dell'istituzione dei aziende agro-turistico-venatorie e di aziende faunistico-venatorie.

- **art. 9, commi 2, 4 e 5, finanziamenti ai comuni montani per interventi di forestazione o di agricoltura eco-compatibile; gestione e manutenzione dei boschi, costituzione di consorzi di miglioramento fondiario; associazione di proprietari per il rimboschimento, tutela e migliore gestione dei boschi; delega alle comunità montane della gestione del relativo demanio forestale.**

Le competenze delle comunità montane saranno definite nella legge regionale sull'ordinamento degli enti locali, attualmente in sede di predisposizione ex l. cost. 2/93.

In merito ai puntuali adempimenti di cui all'art. 9, commi 2, 4 e 5, la l.r. 7 agosto 1986, n. 44 (Disposizioni recanti provvedimenti per promuovere ed incoraggiare la selvicoltura) prescrive la corresponsione di contributi per le opere di rimboschimento e di miglioramento silvano, su domanda di singoli e di Enti locali e consorzierie, nonché di consorzi, cooperative e società semplici costituite al solo scopo di promuovere la selvicoltura sui terreni di proprietà dei richiedenti. Quanto alla gestione del demanio forestale, le relative funzioni sono esercitate dalla Regione, non essendosi provveduto alla delega in favore delle Comunità montane.

- **art. 10, comma 3, contributi a favore dei residenti nei territori montani per allacciamenti telefonici ed installazioni di linee elettriche.**

Il Consiglio Regionale, nel corso dell'adunanza del 23 novembre 1995 (deliberazione n. 1668/X), ha approvato una mozione concernente "Iniziativa per ottenere riduzione del sovrapprezzo termico pagato dall'utenza valdostana sulle forniture di energia elettrica", rimasta ancora inattuata per lo scarso interesse delle istanze governative statali.

Nel settore agricolo non sono previste normative regionali concernenti contributi per l'allacciamento telefonico a favore di titolari d'aziende agricole. Per quanto riguarda invece l'esecuzione, la sistemazione o il rimodernamento di elettrodotti rurali, l'art. 12 della l.r. n. 30/84 consente l'erogazione di contributi per allacciamenti elettrici a fabbricati rurali, sia nell'ambito di iniziative singole che di carattere comprensoriale.

Sono, infine, in fase di definizione due disegni di legge relativi al rilascio delle subconcessioni di derivazioni d'acqua e dalle linee elettriche - nei quali vengono previste procedure particolari per il rilascio delle subconcessioni di derivazioni d'acqua nei territori montani, finalizzate all'autoproduzione di energia elettrica, e per l'interramento di linee elettriche aeree per motivi ambientali.

— **art. 13, comma 4, accesso dei giovani alle attività agricole, agevolando le operazioni di acquisto dei terreni.**

Le operazioni di acquisto di terreni agricoli sono attualmente assistite dall'Amministrazione regionale mediante l'erogazione:

- a) di un contributo in conto capitale a rimborso di tutte le spese inerenti ai trasferimenti dei diritti di proprietà e di altri diritti reali per arrotondamento di fondi da attuarsi mediante permuta e compravendite;
- b) di un contributo in conto interesse su mutui quindicennali per l'ampliamento e l'arrotondamento della proprietà coltivatrice (Riferimento nazionale Legge n. 590/65).

Entrambe le provvidenze non assumono, tuttavia, carattere di specificità per l'imprenditoria giovanile.

— **art. 23: nei comuni montani con meno di 5000 abitanti e nei centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani, le regioni possono delegare ad altri soggetti l'organizzazione e la gestione per il trasporto di persone e merci di prima necessità.**

L'art. 3 della recente legge regionale 1° settembre 1997, n. 29, recante "Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea", prevede che per i villaggi del Comune di Aosta con meno di 500 abitanti e per gli altri comuni della regione nei quali il servizio regionale di trasporto pubblico risulti mancante o inadeguato, i Comuni, o le Comunità Montane su delega dei Comuni, sono autorizzati ad organizzare e gestire il trasporto di persone e merci di prima necessità, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto disponibili sul territorio e ricercando comunque l'integrazione con i servizi esistenti.

L'organizzazione del servizio è demandata ad apposito regolamento adottato dal Consiglio Comunale o della Comunità Montana.

Il successivo art. 4 della legge, prevede che i Comuni possano rilasciare concessioni per servizi di trasporto con autobus che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non presentano necessità di integrazione con la rete regionale del trasporto pubblico. Per tali concessioni, i Comuni per i centri abitati rientranti nell'ambito di applicazione della l. 97/94, provvedono con approvazione di un regolamento autonomo che disciplina le modalità di affidamento delle concessioni e di controllo dell'esercizio.

1.2.4 Regione Liguria

Il provvedimento regionale di applicazione della legge 97/94, che nella tabella allegata alla citata nota 7/4930 viene indicato ancora sotto forma di DDL, è stato convertito nella legge 13 agosto 1997 n. 33 (B.U.R.L. n. 15 del 3/9/1997 - parte I^a). Tale normativa è stata trasmessa alla Commissione Europea per ottenere il visto di compatibilità ai sensi dell'articolo 93 par. 3 del trattato. limitatamente a quegli articoli che prevedono regimi di aiuti; gli uffici comunitari, esaminato il provvedimento, hanno chiesto ulteriori elementi di valutazione che attualmente sono in corso di definizione.

L'istituzione del Fondo Regionale per la montagna è prevista dall'articolo 3; per l'anno 1998 la Regione ha stanziato la somma di L. 2.500 milioni in aggiunta a quanto previsto dal fondo statale.

Relativamente infine alle iniziative assunte in ambito regionale per l'applicazione degli articoli della legge 97/1994 che più direttamente coinvolgono le Regioni si fa presente che in applicazione dall'articolo 16 è stata assunta la D.G.R. n. 2151 del 12.6.1997 e in applicazione dell'articolo 23 è stata assunta la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 75 del 6 agosto 1996.

1.2.5 Provincia Autonoma di Trento

La Giunta provinciale di Trento ha approvato nel dicembre scorso un disegno di legge organico concernente "Interventi per lo sviluppo delle zone montane", attualmente all'esame del Consiglio provinciale per la sua approvazione.

Inoltre, al fine di favorire l'insediamento ed il ripristino di attività commerciali nei territori e comuni montani della provincia, la legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10 ha introdotto una disposizione rivolta a sostenere attività di tipo "multiservizio". In particolare l'articolo 22 prevede il riconoscimento di un contributo ai Comuni per l'acquisto o la ristrutturazione di locali da concedere a titolo gratuito ad operatori commerciali che intendano insediare l'attività nelle zone montane e la concessione all'operatore di un premio di insediamento, oltre alle agevolazioni previste dalle leggi provinciali di settore.

Si ritiene opportuno precisare che il sopracitato disegno di legge prevede l'istituzione di un fondo provinciale per la montagna, che non risulta dunque ancora costituito.

1.2.6 Regione Emilia Romagna

La Regione Emilia-Romagna è impegnata nella attuazione della L.R. n. 22/97 "Ordinamento delle Comunità Montane e Disposizioni a favore della montagna".

Ai fini della attuazione degli artt. 45, 46, 47, 60 della legge regionale 22 del 19 luglio 1997, relativi al "Fondo per gli interventi speciali per la montagna", al "Fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico", al "Fondo regionale per la montagna" e al "Fondo regionale per la montagna 1997" (per il quale, in considerazione delle scadenze temporali del primo anno di adozione, è stata definita una specifica norma transitoria), la Giunta regionale ha approvato una Delibera contenente apposite modalità di erogazione, rendicontazione e revoca dei finanziamenti recati dai Fondi stessi.

A tutt'oggi sono già state assegnate alle Comunità Montane le quote di riparto del Fondo regionale per la montagna 1997 e le quote del Fondo regionale per la montagna 1998.

Per quanto riguarda le risorse provenienti dal Fondo nazionale per la montagna (di cui è stato effettivamente erogato il 100% del 1995 e il 60% del 1997), l'80% è stato assegnato alle Comunità Montane a titolo del Fondo per gli interventi speciali per la montagna 1998 e il restante 20% è stato iscritto nel Capitolo del Bilancio regionale a titolo del Fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico.

Si segnala a questo proposito, che l'erogazione parziale e irregolare delle risorse recate dal Fondo nazionale per la montagna costituisce un oggettivo impedimento, ai fini di una corretta programmazione e gestione del Fondo per gli interventi speciali per la montagna e del Fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico sopra citati.

Le quote relative al Fondo regionale per la montagna 1997 sono state effettivamente concesse e parzialmente erogate a 16 Comunità Montane su 17, in relazione alla avvenuta presentazione del Programma operativo 1997 approvato dalle Province di riferimento, così come definito all'art. 60 della legge regionale.

A tale fine è stata predisposta una apposita circolare contenente indicazioni per la relazione del Programma Operativo 1997 da parte delle Comunità Montane e per la sua approvazione da parte delle Province.

L'effettiva erogazione alle Comunità Montane delle quote ripartite per l'anno 1998 a titolo del Fondo regionale per la montagna e del Fondo per gli interventi speciali per la montagna avverrà, così come definito all'art. 45 della L.R. n. 22/97 solo a seguito della presentazione da parte delle Comunità Montane stesse dei Piani pluriennali di sviluppo socio-economico approvati dalle Amministrazioni Provinciali e del Programma Operativo annuale.

Anche a tal fine è stata emanata una specifica circolare contenente indicazioni per la redazione dei Piani pluriennali di sviluppo socio-economico da parte delle Comunità Montane e per la loro approvazione da parte delle Province.

Per quanto riguarda il fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico relativo all'anno 1998, è già stato avviato l'iter procedurale per l'assegnazione, la concessione e la parziale erogazione alle Comunità Montane delle quote di riparto.

Si è inoltre data attuazione ai seguenti articoli della L.R. n. 22/97:

- Art. 36 "Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali". Con specifica deliberazione della Giunta regionale sono stati individuati i Comuni inseriti negli ambiti territoriali delle Comunità Montane con meno di mille abitanti e i Centri abitati aventi meno di cinquecento abitanti compresi negli altri Comuni inseriti negli stessi ambiti territoriali. Tale elenco è stato inviato al Ministero competente ai fini dell'attuazione dell'art. 16 della Legge n. 97/94.

Si ricorda, a riguardo, che a tutt'oggi, a quattro anni dall'approvazione della Legge n. 97/94, il Ministero delle Finanze non ha ancora predisposto i concordati con gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria previsti al comma 1 dell'art. 16.

- Art. 28 "Conferenza permanente per la montagna". Con determinazione del Direttore Generale competente e sulla base delle designazioni delle singole Direzioni Generali, è stato costituito il Gruppo di lavoro permanente con funzioni di supporto e di assistenza tecnica all'attività della Conferenza permanente per la montagna di cui al comma 2 dell'art. stesso.

Infine si segnala che è in via di elaborazione uno specifico accordo tra la Regione Emilia-Romagna, l'Uncem, gli operatori del settore, ai fini della attuazione dell'art. 32 della L.R. n. 22/97 relativo allo sviluppo ecocompatibile dell'economia del legno, per un migliore utilizzo delle risorse forestali montane.

Si riconferma inoltre che è tuttora in corso di attuazione un programma di interventi per le aree montane, finanziato a titolo del Fondo regionale per la montagna istituito con la L.R. n. 1/93, per un importo complessivo di L. 9.500.000.000, costituito da 17 progetti presentati dalle Comunità Montane.

1.2.7 Regione Toscana

Le principali iniziative assunte per dare attuazione alle disposizioni della legge 97/94 sono le seguenti:

Art. 16) Agevolazioni per i piccoli imprenditori.

Con delibera del Consiglio regionale del 28.12.96 n. 411 sono stati individuati i comuni ed i centri abitati che presentano le caratteristiche indicate dalla norma. La disposizione non ha tuttavia trovato ancora attuazione a causa di adempimenti che non dipendono dalla Regione.

Art. 19) Incentivi per l'insediamento in zone montane.

Con delibera del Consiglio regionale del 14.10.97 n. 333 è stato istituito presso la Fidi Toscana SpA un fondo per interventi di credito agevolato a sostegno di attività economiche in zone al di sopra dei 300 metri slm. Ne sono destinatarie imprese artigiane, industriali, commerciali e di servizio che operano in settori indicati e che trasferiscano la propria attività in montagna, o vi impiantino nuove attività, o vi siano già operanti e sviluppino tali attività.

Art. 23) Deroghe in materia di trasporti.

Con delibera del Consiglio regionale del 4.10.94 n. 441 e del 7.3.95 n. 213 si è provveduto alla individuazione dei comuni e dei centri abitati aventi le caratteristiche stabilite dalla norma. Diversi comuni montani hanno chiesto e ottenuto dalla Regione l'autorizzazione in deroga all'organizzazione del trasporto locale secondo modalità stabilite nei rispettivi regolamenti comunali.

1.2.8 Regione Marche

La Regione Marche, con l'approvazione della L.R. n. 35/97 concernente: "Provvedimenti per lo sviluppo economico, la tutela e la valorizzazione del territorio montano e modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12", ha inteso dare attuazione ai principi e agli indirizzi contenuti nella legge n. 97/1994.

Su tale legge regionale sono state trasmesse sommarie indicazioni nel corso del 1997; con la presente nota viene fornito un quadro, quanto più possibile completo ed esauriente, sul contenuto e le finalità delle norme della legge e sulle iniziative assunte relativamente all'applicazione delle norme stesse.

La legge regionale rappresenta la concretizzazione degli impegni assunti, nel maggio del 1996, dalla Regione Marche e da altri soggetti pubblici e privati (l'UNCCEM, le centrali cooperative, le organizzazioni sindacali, ecc.) e tradottisi nell'approvazione di un apposito documento (la c.d. "Carta di Fonte Avellana").

È previsto un aggiornamento dei contenuti della "Carta" (la sottoscrizione del documento sarà effettuata nel mese di luglio c.a.) anche sulla base delle indicazioni scaturite dal Convegno di Camerino "Appennino vivrai". Il convegno, che si è svolto nei giorni 8 e 9 maggio 1998, è stato organizzato dalla Regione Marche come momento di riflessione sui temi della montagna sia per costruire una nuova tappa del percorso aperto con la Carta di Fonte Avellana sia per preparare adeguatamente la partecipazione della Regione alla II^a Conferenza nazionale sulla montagna promossa dal CNEL.

La L.R. n. 35/97 tende ad affermare alcuni principi essenziali:

- l'affermazione del ruolo delle Comunità Montane quali soggetti maggiormente autonomi e destinatari di funzioni specialistiche;
- l'idea della centralità dell'uomo (coltivatore, imprenditore, cooperatore) quale destinatario degli interventi previsti dalla legge;
- una politica occupazionale pensata sul modello dei patti territoriali per lo sviluppo: modello che impegna tutti i soggetti, pubblici e privati, associazioni ed enti locali in un comune progetto cioè una politica occupazionale pensata come un patto che è aperto a tutti i soggetti, ma che vede nel modello dell'impresa cooperativa una occasione appropriata, una "opportunità", anch'essa per la montagna;
- una concertazione ed una più stretta collaborazione tra servizi ed assessorati regionali per programmare le risorse e per aiutare le imprese a consolidarsi e ad espandersi, impiegando nuove energie umane altrimenti costrette ad emigrare.

Quanto all'impianto complessivo della legge regionale questa si articola in una prima parte (cap. I-IV) dedicata all'attuazione dei principi posti dalla legge n. 97/94 ed in una seconda parte (cap. V e VI) contenente disposizioni di modifica e di integrazione di precedenti leggi regionali.

Per quello che riguarda la prima parte del testo in discussione è necessario precisare che questo non si occupa di tutti gli aspetti disciplinati dalla legge n. 97/94 (e per i quali è previsto l'intervento del legislatore regionale); in particolare, si è scelto di non affrontare i temi relativi alla regolamentazione delle organizzazioni montane per la gestione dei beni agro-silvo-pastorali (art. 3 della legge 97/94).

Resta comunque fermo che con apposita successiva legge regionale tale settore verrà disciplinato in maniera organica, in modo da dare compiutezza e sistematicità al complessivo intervento legislativo della Regione sulla montagna.

Per quanto concerne, specificatamente, l'attuazione della legge n. 97/94, le disposizioni contenute nella legge regionale da considerare sono quelle di seguito indicate.

ART. 3 - (PICCOLE OPERE DI MANUTENZIONE AMBIENTALE)

Le norme previste, fondamentali per il mantenimento del sistema "montagna", indicano tra le priorità la sistemazione idraulico-forestale; è questa una azione estremamente delicata, da svolgere con continuità in maniera puntiforme, facendo attenzione all'attività di manutenzione, l'unica in grado di garantire prevenzione ed efficienza.

ART. 4 - (FORME DI GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE)

Con l'articolo 4, mutuato dall'articolo 9 della legge n. 97/94, si tende a risolvere il problema della inadeguata dimensione della proprietà forestale, che spesso si traduce nell'impossibilità di gestire efficacemente il soprassuolo boschivo, incrementandolo e migliorandolo. Viene quindi affermato il ruolo dell'associazionismo quale strumento sia per la migliore gestione e tutela del patrimonio boschivo che per la sorveglianza ambientale.

ART. 6 - (FUNZIONI DELLE COMUNITÀ MONTANE)

L'articolo, che stabilisce che alle Comunità Montane spettano tutte le funzioni amministrative oggetto degli interventi per la montagna, esclude quelle che la legge riserva espressamente ad altri enti, prevede un ampio decentramento di funzioni alle Comunità Montane stesse; tra queste vanno segnalate quelle relative alla gestione del demanio forestale regionale (art. 7).

ART. 9 - (INIZIATIVE PER IL CONSOLIDAMENTO E LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE NEI TERRITORI DELLE COMUNITÀ MONTANE)

Gli articoli 9, 10 e 11 sono dettati a sostegno delle iniziative delle Comunità Montane che favoriscono il consolidamento e lo sviluppo dell'occupazione e l'imprenditorialità, mediante interventi finalizzati, tra l'altro, al recupero e al ripristino di aree disestate e di particolare interesse ambientale; alla valorizzazione del patrimonio forestale e di aree ricreative; alla conservazione di beni storici ed artistici; alla realizzazione di interventi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

Viene sancito il principio che la Regione provvede alla concessione di finanziamenti tenendo conto del numero e della qualità degli occupanti coinvolti nelle iniziative relative.

ART. 12 - (INTERVENTI E AGEVOLAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE)

L'articolo 12, al fine di consolidare e sviluppare l'agricoltura in montagna, prevede la concessione alle aziende agricole, da parte delle Comunità Montane, di contributi per il miglioramento delle infrastrutture (approvvigionamento idrico, viabilità poderale; potenziamento delle linee elettriche; allacci telefonici, ecc.).

ART. 13 - (INTERVENTI PER LA RICOMPOSIZIONE FONDARIA E PER I GIOVANI AGRICOLTORI)

Le disposizioni previste tendono ad incrementare sia l'ingresso dei giovani sulla scena imprenditoriale agricola, anche in forma cooperativa, che la ricomposizione fondiaria; il riferimento è all'art. 13, comma 4, della legge 97/1994.

ART. 15 - (INCENTIVI PER L'INSEDIAMENTO NELLE ZONE MONTANE)

La montagna presenta da un lato fenomeni di indebolimento della struttura demografica della popolazione e dall'altro ritardi, dell'ordine del 15-20%, nella formazione del reddito.

Si vuole, con questa norma (che si basa sull'art. 19 della legge 97/1994), determinare un decongestionamento delle aree metropolitane caratterizzate da fenomeni di concentrazione demografica con conseguente crisi nella qualità dei servizi.

La delocalizzazione, auspicata con questo articolo, tende a contribuire al consolidamento delle opportunità di reddito.

ART. 16 - (INDIVIDUAZIONE DELLE LOCALITÀ ABITATE NELLE ZONE MONTANE)

L'articolo in esame assegna alla Giunta Regionale il compito di individuare le località abitate nelle zone montane in attuazione di specifiche disposizioni di legge.

Tale individuazione è stata effettuata con deliberazione n. 857 del 20 aprile 1998.

ART. 17 - (TRASPORTI)

Attraverso l'articolo in esame si vuole consentire il decentramento del servizio di trasporto al massimo livello possibile, dando modo alla comunità locale di impostare il servizio stesso tenendo conto delle proprie esigenze e dei costi che essa deve conseguentemente sostenere.

ART. 18 - (INFORMATIZZAZIONE)

L'articolo in esame prevede un servizio nuovo, e corrispondentemente, un nuovo compito per le Comunità Montane.

Il servizio è quello dello sportello del cittadino e consiste nella possibilità di attivare terminali di reti elettroniche che consentano agli utenti di svolgere, nel modo migliore, le diverse pratiche amministrative.

ART. 19 - (PROGETTI INTEGRATI E PROGETTI PILOTA)

È previsto che la Regione concorra al finanziamento dei seguenti progetti, presentati dalle Comunità Montane:

- progetti volti all'esercizio associato di funzioni e di servizi pubblici;
- progetti pilota contenenti azioni sperimentali e dal carattere di trasferibilità nelle materie ad esse attribuite o delegate;
- progetti integrati per le funzioni ad esse attribuite e delegate, che prevedono il concorso finanziario di privati.

ART. 22 - (FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA)

Il fondo è alimentato con risorse di varia provenienza (statali, regionali, comunitarie).

Il fondo è ripartito tra le Comunità Montane sulla base di criteri che attengono alla superficie classificata montana, alla popolazione residente, agli addetti all'agricoltura nel territorio montano e alle fasce territoriali previste dall'art. 28, comma 4, della legge n. 142/1990.

1.2.9 Regione Calabria

La Regione Calabria ha apportato modifiche nella organizzazione delle competenze in materia di montagna.

Con D.P.G.R. n. 611 dell'11.09.1997 (Conferimento deleghe agli Assessori regionali) la materia "Enti Locali", all'interno della quale è ricompreso il Servizio "Rapporti Comunità Montane, Altri EE.LL. ed Associazioni di categoria" (che ha le maggiori competenze in materia di montagna), è stata assegnata all'Assessorato così denominato: "Enti locali, ordinamento amministrativo degli Enti Sub Regionali, Personale, Demanio e Patrimonio, Emigrazione ed Immigrazione".

V'è comunque da aggiungere che la montagna, considerata l'interconnessione con molte delle materie di competenza regionale, è trattata anche da altre strutture della Regione (gran parte degli Assessorati ricompresi nei Dipartimenti "Assetto ed utilizzazione del territorio" e "Sviluppo Economico").

La Regione Calabria con L.R. 17 Ottobre n. 12 (Legge di bilancio e finanziaria 1997) all'art. 7 ha stanziato nel 1997 fondi propri per 1,5 miliardi di lire da far confluire nel Fondo regionale della montagna già istituito con L.R. 30 luglio 1996 n. 16 (Legge di bilancio e Legge Finanziaria 1996).

La I^a Commissione del Consiglio Regionale in data 12 Maggio 1998 ha licenziato la proposta di legge regionale recante "Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna" di cui si riporta la relazione esplicativa.

L'enorme ritardo con cui si perviene all'approvazione della Legge di riordino delle Comunità Montane in applicazione della Legge 8 giugno 1990, n. 142 nonché l'evoluzione legislativa di questi anni con particolare riferimento alla legge 25 marzo 1993, n. 81, alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 "nuove disposizioni per le zone montane" e per ultima la legge 15 maggio 1997, n. 127 sullo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ci obbligano ad affrontare la discussione non più con riferimento al riesame della delibera del Consiglio Regionale n. 504 del 6 marzo 1995 ma guardando all'approvazione di una vera e propria legge-quadro che da un lato definisca un nuovo ordinamento e dall'altro disponga norme che recepiscono tutte le disposizioni contenute nella Legge 97/94 rafforzando il ruolo e l'operatività delle Comunità Montane cominciando così a dare una prima risposta adeguata ai problemi della montagna calabrese.

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Nel titolo I oltre alla natura dell'Ente Montano e alla sua potestà statuarica si affrontano specificatamente tre nodi fondamentali che fino ad oggi hanno creato non pochi ostacoli alla approvazione della legge di riordino: la questione delle deleghe, la determinazione degli ambiti territoriali e l'individuazione delle fasce altimetriche.

La proposta di legge in ordine al primo problema stabilisce all'art. 4 che la Regione entro sei mesi deve attribuire alle C.M. una serie di funzioni in alcuni settori importanti quali l'agricoltura, l'artigianato, l'ambiente, la difesa del suolo, etc.

Quanto al problema degli Ambiti Territoriali, si prende atto della impossibilità a percorrere la strada indicata nella delibera legislativa del Consiglio regionale n.504 del 6 marzo 1975. che allargava a dismisura gli ambiti montani, e si stabilisce un percorso a due tappe:

- la prima, con l'allegato A alla legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4 provvedendo solo alla esclusione dei comuni con più di 40.000 abitanti (Lametia Terme e Reggio Calabria) ed includendo nel territorio amministrativo delle nuove province di Vibo e Crotone le tre comunità montane ivi ricadenti. Si sono altresì operati indispensabili adattamenti, sia includendo in dette comunità i comuni delle due nuove Province fino ad oggi appartenenti a comunità montane finitime della Provincia di Catanzaro, sia togliendo dalla comunità delle Serre il comune di Torre di Ruggero, incluso tuttavia in quella vicina della Fossa del Lupo, in quanto non facente appunto parte della provincia di Vibo Valentia nel cui territorio amministrativo è collocata la zona omogenea delle Serre;
- la seconda dà la possibilità ai Comuni che intendono far parte di Comunità Montane già costituite di poter richiedere entro tre mesi dall'approvazione della legge il loro inserimento che sarà valutato dagli organi interessati.

Circa, infine, la classificazione dei territori montani la legge assegna un anno di tempo per provvedere a tale adempimenti secondo i parametri oggettivi dell'art. 28 comma 4 della Legge 142/90.

TITOLO II: ORGANI DELLE COMUNITÀ MONTANE

Nel titolo II vengono definiti la composizione e le competenze degli organi delle Comunità Montane recuperando in buona parte le disposizioni introdotte con la legge 81/93.

TITOLO III: PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI SPECIALI PER LA MONTAGNA

Nel titolo III si individuano gli strumenti di programmazione e della partecipazione.

In particolare viene ridefinita la funzione del Piano Pluriennale Socio Economico che diventa strumento di attuazione delle linee e degli obiettivi della programmazione regionale e subregionale nonché strumento di programma, di opere e interventi d'interesse sovracomunale per lo sviluppo dell'area.

Quanto alla partecipazione si istituisce una Conferenza Permanente per la Montagna costituita dalla Regione, dai Presidenti delle Comunità Montane e delle Province, nonché del Presidente dell'UNCME, per determinare le linee di indirizzo e di coordinamento della politica regionale per la montagna.

TITOLO IV: INTERVENTI SPECIALI

Nel titolo IV prendono corpo una serie di interventi speciali in applicazione della Legge n. 97 del 1994.

In particolare si prevedono azioni di:

- a) Tutela e Valorizzazione Ambientale (Art. 31);
- b) Conservazione e Valorizzazione Patrimonio Forestale (Art. 32);
- c) Rianimazione demografica e sociale (Art. 34);
- d) Sostegno a giovani agricoltori (art. 35);
- e) Tutela e Valorizzazione dei prodotti tipici e dei mestieri tradizionali (Art. 36);
- f) Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali (Art. 37);
- g) Valorizzazione del turismo rurale in ambito montano (Art. 38);
- h) Sostegno alle attività formative e di incremento occupazionale (Art. 39);
- i) Sostegno ai trasporti e alla viabilità locale (Art. 40);
- j) Organizzazione del Servizio Scolastico (Art. 41);
- k) Sostegno all'autoproduzione energetica (Art. 42);
- l) Ampliamento della rete informatica e telematica (Art. 43);
- m) Accordi per il settore del legno (Art. 44);

Recupero e valorizzazione del, di coordinamento e di sostegno in grado di affrontare e gestire problemi ed esigenze che i Comuni singoli non sono in condizioni di affrontare con particolare riferimento ai settori dello smaltimento dei rifiuti, del trasporto locale e di quello scolastico, del servizio di polizia municipale e rurale etc.

Nel titolo V, all'art. 46, viene prevista la possibilità che i Comuni possano delegare le Comunità Montane a contrarre mutui in loro nome e per loro conto presso la Cassa Depositi e Prestiti o altri Istituti di Credito per la realizzazione di opere o interventi di carattere sovracomunale.

All'articolo 47 quale strumento di assistenza e di coordinamento viene istituito lo Sportello per la Montagna.

TITOLO VI: FINANZE E CONTABILITÀ

Il Titolo VI riporta gli articoli dal n. 48 al n. 58 ed in esso vengono riportate le modalità innovative riguardante l'articolazione e la gestione dei fondi a favore delle aree montane.

Vengono istituiti il fondo per gli interventi speciali per la montagna e il fondo regionale per la montagna con le loro ripartizioni.

TITOLO VII: PERSONALE

Inserisce alle modalità di organizzazione del personale e si definiscono le caratteristiche del rapporto di lavoro richiamando i principi stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

All'articolo 60 si individua nel Segretario della Comunità Montana il titolare della massima funzione amministrativa dell'Ente.

TITOLO VIII: COSTITUZIONE DI NUOVE COMUNITÀ MONTANE

Al titolo VIII si definiscono le disposizioni ove si giunge alla costituzione di nuove Comunità Montane.

TITOLO IX: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Al titolo IX disposizioni finali e transitorie si definiscono alcune norme transitorie che tendono a garantire la corretta attuazione della legge nella fase di prima attuazione.

Con l'articolo 66 gli organi attualmente in vigore restano in carica, analogamente quanto previsto dall'articolo 18, sino al momento del rinnovo della maggioranza dei Consigli Comunali dei Comuni che compongono la Comunità Montana.

All'articolo 67 si dispone in ordine all'adeguamento degli Statuti della presente Legge.

All'articolo 68 si prevedono le procedure per il riparto del fondo regionale per la montagna per l'anno 1998 in assenza del Piano Pluriennale di Sviluppo Socio-Economico.

All'articolo 69 sono previste le abrogazioni della legge regionale 5 maggio 1990, n. 39 *Provvidenze per favorire il turismo montano* e della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4 *Costituzione Comunità Montane*.

Capitolo II - Quadro finanziario

2.1 Risorse finanziarie ordinarie per la montagna erogate dal Ministero dell'interno.

Si riportano i trasferimenti statali destinati alle sole Comunità montane. Il sistema dei trasferimenti erariali alle comunità montane per l'anno 1998 si basa ancora sulle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 che prevedono l'erogazione da parte dello Stato di somme derivanti dai fondi ordinari e consolidati nonché del fondo nazionale ordinario degli investimenti. Continua ad essere erogato, per i mutui in corso di ammortamento, anche il contributo per lo sviluppo degli investimenti.

Si precisa che le disposizioni sul riordino del sistema dei trasferimenti erariali, contenute nel decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, che avrebbero dovuto entrare in funzione dal 1998 non possono prendersi in considerazione ai fini delle previsioni di bilancio 1999 e per il biennio 1999-2000 in quanto non è stato ancora emanato il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, a norma dell'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 244 del 1997 dovrà provvedere all'aggiornamento dei dati inerenti alla determinazione e quantificazione dei fondi ed alle relative assegnazioni agli enti locali con riferimento all'ultimo esercizio precedente. Pertanto, i dati previsionali 1999/2000 sono necessariamente orientativi.

Poiché il citato decreto legislativo n. 244 del 1997 ha previsto l'unificazione dei contributi ordinari e consolidati in un unico contributo erariale ordinario, incrementato della quota relativa al tasso programmato d'inflazione, nel prospetto che segue (tabella A) si è preferito, nelle more dell'entrata in funzione di detto decreto, già unificare i contributi ordinari e consolidati in un unico fondo ordinario con l'incremento al tasso programmato d'inflazione, pari all'1,5 per cento, delle risorse del 1998, 1999 e 2000.

Si fa presente che gli importi riportati nella citata tabella relativi al fondo ordinario si riferiscono alle dotazioni (quota destinata alle comunità montane) dei capitoli 1601 e 1603 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per gli anni 1997 e 1998 e alle previsioni 1999 e 2000 e non alle effettive somme erogate o da erogare alle comunità montane. Le citate dotazioni di bilancio contengono, infatti, anche le spettanze delle comunità montane delle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia alle quali questo Ministero non eroga più trasferimenti rispettivamente dal 1995 (seconda rata dei contributi ordinari e consolidati) e dal 1997. Ciò in attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta di cui al decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 il quale dispone che spetta alla Regione Friuli Venezia Giulia disciplinare la finanza locale degli enti locali con finanziamento a carico del proprio bilancio. Le relative maggiori somme, pertanto, debbono considerarsi a tal fine economie di bilancio.

Tab. A - Risorse finanziarie ordinarie per la montagna
Comunità montane - Quadro riassuntivo
Mld.

	1997	1998	1999*	2000*
FONDO ORDINARIO (ex fondo ordinario + fondo Consolidato)	257,2	258,6	262,5	266,4
FONDO NAZIONALE ORDINARIO Contributi investimenti	6,308	10,163	1,755	1,755
CONTRIBUTO AMMORTAMENTO MUTUI anni precedenti 1993	23	25*	25	25
TOTALE	286,508	293,763	289,255	293,155

* Previsioni

Fonte: dati del Ministero dell'interno.

Di seguito, nelle tabelle da B, C e D, si evidenziano i singoli fondi, già raggruppati nella tab. A. L'insieme di questi fondi costituisce la dotazione ordinaria a favore delle comunità montane già esistente anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 gennaio 1994, n. 97 relativa alle nuove disposizioni per le zone montane.

Tab. B - Fondo ordinario
(ex fondo ordinario + fondo consolidato)
Mld.

1997	1998	1999*	2000*
257,2	258,6	262,5	266,4

* Previsioni

Si ribadisce che il fondo ordinario comprende anche l'ex fondo consolidato costituito dalle risorse assegnate nell'anno 1993 per i seguenti interventi finanziari:

- contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione del contratto collettivo di lavoro 1988-90 relativo al comparto del personale degli enti locali;
- contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale assunto ai sensi della legge n. 285 dell'1 giugno 1977 (occupazione giovanile);
- contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale assunto ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 730 del 28 ottobre 1986 (personale assunto a seguito degli eventi sismici);
- contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro 1985-87 relativo al comparto del personale degli enti locali.

Tab. C - Fondo nazionale ordinario degli investimenti
la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria
Mld.

1997	1998	1999*	2000*
6,308	10,163	1,755	1,755

* Previsioni

Fonte: Elaborazione del Comitato tecnico interministeriale per la montagna su dati forniti dal Ministero dell'interno e dal Ministero del tesoro.

Il fondo ordinario nazionale destinato alle province, ai comuni ed alle comunità montane è previsto nella tabella C della legge finanziaria 1998 in complessive lire 120,860 miliardi (di cui lire 10,163 alle comunità montane) per l'anno 1998 e in lire 20,860 miliardi (di cui lire 1,755 miliardi alle comunità montane) per gli anni 1999 e 2000.

Tale fondo viene erogato alle regioni ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 (riordino della finanza degli enti territoriali), per il successivo riparto alle sopracitate comunità montane, per metà sulla base della popolazione residente nel territorio montano e per la restante metà sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale UNCEM.

Tab. D - Contributo sugli oneri di ammortamento dei mutui
assunti con l'utilizzazione dei plafond dei contributi erariali non utilizzati
degli anni dal 1988 al 1992
Mld.

1996	1997	1998*	1999*	2000*
22	23	25	25	25

(*) previsioni

Fonte: dati forniti dal Ministero dell'interno.

Trattasi delle somme effettivamente impegnate per gli anni 1996 e 1997 sul capitolo 7233 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero e di quelle che si prevede di impegnare per gli anni 1998, 1999 e 2000. Si precisa che la dotazione del citato capitolo 7232 è stata per gli anni dal 1996 al 1998 alquanto superiore (lire 50 miliardi nel 1996 e lire 24.284 miliardi nel 1997 e nel 1998). Ciò ha comportato l'esistenza di economie per gli anni 1996 e 1997. Si evidenzia, infatti, che il contributo predetto viene erogato a fronte di mutui già in ammortamento e di quelli contratti nell'anno precedente con l'utilizzazione dei plafond dei contributi erariali non utilizzati da ciascuna comunità montana negli anni dal 1988 al 1992. E', pertanto, difficile prevedere in che misura gli enti utilizzano detti plafond per nuovi mutui.

Si fa presente che, distinte per regioni di appartenenza, sono riportate nelle seguenti tabelle E e F i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane rispettivamente per gli anni 1997 e 1998.